

AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-101

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di Luglio il sottoscritto De Fornari Ferdinando in qualità di dirigente di Area Servizi Tecnici Ed Operativi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 931/2022 REG. PROV. COLL. DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, IN FAVORE DEI SIGNORI BOUSHRA BOULOS BOUTROS E ANGELA SERPI.

Adottata il 03/07/2023 Esecutiva dal 18/07/2023

03/07/2023	DE FORNARI FERDINANDO	



AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-101

OGGETTO: RICONOSCIMENTO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 931/2022 REG. PROV. COLL. DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, IN FAVORE DEI SIGNORI BOUSHRA BOULOS BOUTROS E ANGELA SERPI.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2009/156.2.0./26 del 10.06.2009 si è approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria costituenti accesso inferiore al lotto 9E1 del piano di zona di Begato, in prosecuzione di via Cechov, nell'ambito dell'attuazione della convenzione ex art. 35 legge n. 865/1971, per l'edificazione del lotto 9E1, stipulata con atto a rogito notaio Fusaro rep. n. 2975/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il progetto delle opere di urbanizzazione prevedeva:
 - la realizzazione di un nuovo tratto di viabilità pubblica in prosecuzione di via Cechov, comprendente l'esecuzione di diverse opere, tra le quali sistemazioni a verde di aiuole e scarpate, con in particolare, il mantenimento alle preesistenze mediante una rampa che termina con una piazzola avente funzione di area di manovra e parcheggio;
 - il collegamento pedonale tra la predetta piazzola e l'accesso alle preesistenze realizzato mediante opere accessorie al progetto principale costituite da una scalinata e da un impianto "miniascensore";
- la suddetta determinazione dirigenziale n. 2009/156.2.0./26 demandava ad un successivo provvedimento la stipula di una servitù di passaggio a carico dei sedimi comunali interessati dalla rampa di accesso, dalla piazzola di manovra e dal *miniascensore*, in quanto aree ad uso esclusivo dei proprietari delle preesistenze, cui avrebbe fatto carico ogni onere di gestione e manutenzione.

Premesso inoltre che:

- prima dell'esecuzione delle opere a scomputo in argomento, l'accesso carrabile e pedonale dalla via Cechov a favore dei pre-residenti era costituito mediante una rampa con forte pendenza, che terminava con una piccola area di sosta, collegata a sua volta mediante una scalinata alla sottostante quota di sedime dei fabbricati, con circa 8 m di dislivello;
- la convenzione a rogito notaio A. Fusaro rep. n. 2975 del 26.6.1992 prevedeva, tra le opere da realizzare a scomputo oneri, il mantenimento delle condizioni di accesso alle preesistenze edilizie mediante la realizzazione di una nuova rampa di accesso carrabile, con modesta pendenza, ed una nuova area di sosta, oltre alla modifica della scalinata esistente;
- l'importo relativo alla quantificazione delle opere a scomputo inerenti al collegamento viario alle preesistenze edilizie prevedeva solo le suddette opere, poi tradotte nel progetto esecutivo nella realizzazione di un parcheggio più ampio di quello preesistente e posto a quota più prossima (circa 6 m di dislivello dalla preesistenza edilizia);
- durante la redazione degli elaborati progettuali esecutivi delle suddette opere a scomputo, redatti nell'ambito del progetto principale e in quello di variante in corso d'opera, è stata inserita, dall'operatore convenzionato, la realizzazione di un impianto "mini-ascensore", per il collegamento del parcheggio con l'edificio di abitazione;
- il costo relativo a tali opere non rientra nell'importo posto a scomputo oneri ma è stato liberamente assunto a proprio carico dall'operatore convenzionato a favore dei pre-residenti;
- quindi, gli oneri di progettazione e realizzazione di tale impianto di sollevamento sono stati sostenuti dall'operatore medesimo senza alcun esborso finanziario da parte della Pubblica Amministrazione, che si è limitata ad approvare sotto il profilo edilizio tali opere, individuate in un elaborato grafico riguardante l'abbattimento di barriere architettoniche.

Considerato che:

- durante i lavori, i signori Boutros Boushra Boulos e Serpi Angela proprietari di una preesistenza edilizia, hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Liguria, integrato con successivi VI motivi aggiunti, avverso i provvedimenti comunali e provinciali inerenti all'approvazione ed esecuzione delle opere a scomputo (strada, parcheggio e ascensore), nonché alle varianti in corso d'opera, oltre a richiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
- nel ricorso viene in particolare contestata sia la realizzazione del mini-ascensore, sostanzialmente definito quale "*rimedio palliativo*" all'esecuzione di un accesso carrabile diretto all'edificio di proprietà dei ricorrenti, come preteso dagli stessi, sia le modalità di gestione del manufatto medesimo, che prevedevano oneri a carico dei privati fruitori;
- Con sentenza del TAR Liguria del 09.12.2014 n. 1954/2014, sono state respinte tutte le domande dei ricorrenti, con l'eccezione di quella riguardante la Determinazione Dirigenziale n.

2014/176.1.0./33 del 22/04/2014, con cui il Comune di Genova provvedeva all'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera C) del D.P.R. n. 380/2001 della variante in corso d'opera finale al progetto inerente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante lo stralcio dal progetto della parte meccanica dell'impianto di sollevamento in argomento;

- la sentenza di cui al punto precedente ha disposto, quindi, l'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 33 del 22.04.2014, specificando che sarebbe stato necessario, di conseguenza, provvedere al collaudo anche delle opere illegittimamente stralciate.

Considerato altresì che:

- Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7740/2022, ha confermato quanto disposto dal giudice di primo grado;
- nel 2022 i signori Boutros Boushra Boulos e Serpi Angela hanno promosso ricorso davanti al TAR Liguria per l'ottemperanza della sentenza del TAR n. 1954/2014, ricorso accolto con la sentenza n. 931/2022.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2023-DCC-30 del 13/06/2023, si è provveduto a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/00 inerente agli importi di cui alla sentenza del TAR Liguria n. 931/2022 citata in premessa, per un importo complessivo di Euro 8.488,68, al fine di dare attuazione agli obblighi di pagamento di cui alla sentenza stessa, dando atto altresì che, ai fini del pagamento delle somme a titolo di risarcimento del danno l'ammontare complessivo di Euro 6.000,00 sarà impegnato con successiva Determinazione Dirigenziale al Capitolo 3530, c. di c. 153.6.32 "Ufficio Tecnico Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.c. 1.3.2.11.0, del Bilancio 2023.

Ritenuto che:

- alla luce di quanto sopra evidenziato, appare necessario provvedere al risarcimento dei danni riconosciuto dalla sentenza n. 931/2022 di cui al punto precedente, liquidato in 3.000 euro per ciascuno dei due ricorrenti, per un ammontare complessivo pari a 6.000 euro.

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente responsabile attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d. lgs. 267/2000.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile unico del procedimento, Arch. Ferdinando De Fornari, quale Direttore dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

Dato inoltre atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

Dato atto, infine, che il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 bis, l. 241/1990 e s.m.i. e 42, D.Lgs.. 50/2016.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- gli articoli 107, 153 comma 5, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la Legge n. 241/1990 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1121 del 16/07/1998, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 21/07/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- la Sentenza n. 931/2022 reg. prov. coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.

DETERMINA

- 1. Di procedere all'impegno di spesa per complessivi Euro 6.000,00 a titolo di risarcimento danni a seguito della sentenza n. 931/2022 Reg. Prov. Coll. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria in favore dei signori Boutros Boushra Boulos e Serpi Angela (C.B. 50822), e, in particolare, per Euro 3.000,00 a favore del Sig. Boutros Boushra Boulos (C.F. e per Euro 3.000,00 a favore della Sig.ra Serpi Angela (C.F. per le ragioni esposte nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2. di mandare a prelevare la somma di Euro 6.000 al **Capitolo 3530** C.d.C. 153.6.32 e P.d.c. 1.3.2.11.999 "Ufficio tecnico -Prestazioni Professionali e specialistiche" del Bilancio 2023, emettendo un nuovo IMPE 2023/11942;
- 3. di dare atto che l'importo pari a Euro 6.000,00 trova copertura finanziaria tramite utilizzo di Fondi Propri dell'Ente;
- 4. di dare atto che gli impegni sono assunti ai sensi dell'art. 183 del d. lgs. n. 267/2000;
- 5. di pubblicare, in ossequio al principio di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito web istituzionale del Comune di Genova le motivazioni che hanno condotto alla scelta dell'affidatario dell'attività;

- 6. di provvedere inoltre, a cura dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche, agli atti conseguenti e alla liquidazione della spesa tramite emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti di spesa di cui al provvedimento di affidamento dell'incarico in argomento;
- 7. di provvedere a cura dei competenti Ufficio dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Codice;
- 8. di dare atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da responsabile unico del procedimento Arch. Ferdinando De Fornari, quale Direttore dell'Area Infrastrutture Opere Pubbliche, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;
- 10. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, anche quale al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- 11. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 ed art. 6 bis L.241/1990.

Il Direttore Arch. Ferdinando De Fornari



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-270.0.0.-101

AD OGGETTO

RICONOSCIMENTO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 931/2022 REG. PROV. COLL. DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA, IN FAVORE DEI SIGNORI BOUSHRA BOULOS BOUTROS E ANGELA SERPI.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario [Dott.ssa Stefania Villa]